

1	Circolare del 29 novembre 2002 dell'Ufficio federale dello stato civile alle Autorità cantionali di sorveglianza in materia di stato civile per sé e gli Uffici dello stato civile	02-11-01
---	--	-----------------

Attuazione della Convenzione dell'Aia del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (CAA) nonché della legge federale relativa alla Convenzione dell'Aia del 22 giugno 2001 sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali (LF-CAA)

1. Scopo della presente circolare

La presente circolare è stata redatta d'intesa con l'Autorità Centrale della Confederazione che fa parte dell'Ufficio federale di giustizia, Servizio di protezione internazionale di minori. Completa e precisa la Convenzione dell'Aia del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (CAA; RS 0.211.221.311) e la legge federale relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali (LF-CAA; RS 211.221.31). Questi atti legislativi entrano in vigore il 1° gennaio 2003.

2. Principi

- 2.1. Giusta l'articolo 32 capoverso 1 della legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP; RS 291) e l'articolo 137 capoverso 1 dell'ordinanza sullo stato civile (OSC), la decisione o il documento stranieri concernenti lo stato civile sono iscritti nei registri dello stato civile se così dispone l'autorità cantonale di vigilanza dello stato civile.
- 2.2. L'articolo 23 CAA prevede il principio del riconoscimento quasi automatico delle adozioni straniere certificate conformi alla CAA.
- 2.3. Il principio del riconoscimento automatico secondo la CAA è preminente rispetto all'articolo 78 LDIP secondo cui le adozioni straniere sono riconosciute in Svizzera se pronunciate nello Stato di domicilio o d'origine dell'adottante o dei coniugi adottanti.
- 2.4. A partire dall'entrata in vigore della CAA, quindi, le autorità cantionali di vigilanza dello stato civile saranno viepiù confrontate con l'iscrizione di adozioni straniere. Occorre quindi chiarire *quali adozioni* rientrano nel principio del riconoscimento automatico (sotto n. 2) e *in quali casi* è possibile *rifiutare* l'iscrizione nei registri dello stato civile (sotto n. 3). Inoltre, occorre altresì chiarire se deve essere iscritta *un'adozione semplice o un'adozione piena* (sotto n. 4).

02-11-01	<p align="center">Circolare del 29 novembre 2002 dell'Ufficio federale dello stato civile alle Autorità cantonali di sorveglianza in materia di stato civile per sé e gli Uffici dello stato civile</p>	2
----------	---	---

3. Adozioni nel campo d'applicazione della CAA

3.1. Giusta l'articolo 2 CAA, la Convenzione si applica allorché un minore, residente abitualmente in uno Stato contraente ("Stato d'origine") è stato o deve essere trasferito in un altro Stato contraente ("Stato di accoglienza"), sia a seguito di adozione nello Stato d'origine da parte di coniugi o di una persona residente abitualmente nello Stato di accoglienza, sia in vista di tale adozione nello Stato di accoglienza o in quello d'origine.

3.2. Il cambiamento della residenza abituale di un minore da uno Stato contraente a un altro in relazione a un'adozione prevista o già effettuata rappresenta, quindi, un criterio determinante per l'applicazione della CAA. La lista aggiornata degli Stati contraenti è reperibile al sito: <http://www.hcch.net/f/status/adoshf.html>.

3.3. La CAA non è quindi applicabile nei seguenti casi in cui si rimanda alle norme ordinarie di diritto internazionale privato, segnatamente alla legge federale del 18 novembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP; RS 291):

- lo Stato d'origine o lo Stato di accoglienza non è uno Stato firmatario della CAA;
- le adozioni internazionali che non implicano uno spostamento del minore dal suo Paese d'origine nel Paese in cui vive la sua famiglia adottiva;
- le adozioni diverse da quelle effettuate da coniugi o da persone sole, segnatamente le adozioni da parte di concubini;
- le istituzioni giuridiche che non determinano un legame di filiazione tra il minore e la sua famiglia d'accoglienza, quali la Kafala del diritto islamico;
- le adozioni di persone che superano l'età di diciotto anni (art. 3 CAA).

3.4. È facile stabilire se un'adozione ha avuto luogo conformemente alla CAA o no:

se l'adozione è avvenuta secondo la CAA, l'autorità competente dello Stato nel quale ha avuto luogo l'adozione rilascia un certificato (cfr. nell'allegato il certificato raccomandato dalla Conferenza dell'Aia „Certificate of Conformity of Inter-country Adoption“). Oltre alle generalità del minore e dei futuri genitori adottivi, il certificato deve contenere segnatamente le approvazioni di entrambe le Autorità Centrali che sono concordi sul fatto che la procedura di adozione prosegua (art. 23 cpv. 1 in combinazione con l'art. 17 lett. c CAA). Le Autorità Centrali competenti per la decisione sono reperibili alla homepage della Conferenza dell'Aia (www.hcch.net). Nella maggior parte dei casi, la Svizzera è uno degli Stati contraenti coinvolti; di conseguenza, nel caso in cui occorressero ulteriori informazioni per la decisione dell'autorità di vigilanza, può anche essere opportuno mettersi in

3	Circolare del 29 novembre 2002 dell'Ufficio federale dello stato civile alle Autorità cantonali di sorveglianza in materia di stato civile per sé e gli Uffici dello stato civile	02-11-01
---	---	-----------------

contatto con l'Autorità Centrale del Cantone che ha rilasciato l'approvazione per l'adozione.

4. Riserva dell'ordine pubblico svizzero

- 4.1.** In base al principio del riconoscimento automatico delle adozioni realizzate in conformità alla Convenzione, l'iscrizione nei registri dello stato civile deve essere effettuata di regola.
- 4.2.** Giusta l'articolo 24 CAA, il riconoscimento dell'adozione può essere rifiutato da uno Stato contraente se l'adozione è manifestamente contraria all'ordine pubblico, tenuto conto *dell'interesse superiore del minore*.
- 4.3.** Via è manifesta incompatibilità con l'ordine pubblico se al momento della decisione in merito all'adozione sono state violate le concezioni giuridiche fondamentali svizzere. Tuttavia, non basta una "semplice" violazione dei principi giuridici fondamentali per rifiutare un'iscrizione. Di fatto, considerato che l'interesse superiore del minore è il principio cardinale, di norma, vi è violazione dell'ordine pubblico svizzero soltanto quando tale interesse risulta essere seriamente pregiudicato.
- 4.4.** In particolare, un'adozione è manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico svizzero, tenuto conto dell'interesse superiore del minore, allorché il suo riconoscimento pregiudica palesemente lo sviluppo sano della personalità e della situazione del minore. Occorre, tuttavia, evitare di riesaminare nel merito della decisione d'adozione (art. 27 cpv. 3 LDIP). L'iscrizione nel registro dello stato civile può essere rifiutata a tali condizioni limitate.
- 4.5.** L'esame della conformità all'ordine pubblico svizzero dell'adozione ha luogo principalmente quando l'adozione è stata pronunciata tra due Paesi terzi firmatari della CAA e deve essere riconosciuta in Svizzera. In altri termini, nonostante né il minore né i genitori adottivi siano abitualmente domiciliati in Svizzera, l'adozione deve essere trascritta in Svizzera, di norma nel luogo d'origine dei genitori adottivi. Di fatto, in questo caso, nessuna Autorità Centrale svizzera ha partecipato alla procedura d'adozione.

Per contro, quando un'Autorità Centrale svizzera partecipa alla procedura d'adozione, essa esamina la conformità di quest'ultima all'ordine pubblico svizzero prima di autorizzare la prosecuzione della procedura. In generale, quindi, il rifiuto del riconoscimento di una tale adozione nella fase della trascrizione equivale all'inosservanza del principio della buona fede.

- 4.6.** Se l'autorità cantonale di vigilanza nutre dubbi a riguardo del riconoscimento e dell'iscrizione di un'adozione straniera, è opportuno chiedere il parere dell'Ufficio federale dello stato civile (UFSC) al fine di giungere a un coordinamento e a un'interpretazione uniforme della

02-11-01	Circolare del 29 novembre 2002 dell'Ufficio federale dello stato civile alle Autorità cantonali di sorveglianza in materia di stato civile per sé e gli Uffici dello stato civile	4
-----------------	---	---

nozione di benessere del minore. Eventualmente, l'UFSC consulta il parere del servizio di protezione internazionale di minori (UFG).

- 4.7.** L'autorità cantonale di vigilanza che intende rifiutare l'iscrizione della decisione di adozione, deve informare immediatamente l'Autorità Centrale del Cantone nonché l'autorità tutoria del luogo di domicilio dei genitori affiliati.

5. Adozione semplice / adozione piena

5.1. Effetti dell'adozione al momento del riconoscimento

Quando l'autorità di vigilanza ha deciso che la decisione di adozione straniera può essere riconosciuta e iscritta nei registri dello stato civile, occorre stabilire se si tratta di un'adozione semplice o di un'adozione piena. Il punto 6 del certificato di conformità dell'adozione internazionale permette di determinare in quale misura l'adozione ha come effetto di porre fine al legame preesistente di filiazione. Questo punto, tuttavia, non è obbligatorio; è semplicemente proposto dal modello di certificato. L'Ufficio federale dello stato civile, in collaborazione con il Servizio di protezione internazionale di minori informa, se necessario, quando il certificato non risponde alla domanda relativa alla rottura del legame di filiazione.

5.2. Conversione di un'adozione semplice in un'adozione piena

L'adozione fatta nello Stato d'origine, se non ha per effetto di porre fine al legame preesistente di filiazione, può essere convertita, nello Stato di accoglienza che la riconosce in conformità alle Convenzione, in una adozione che produce questo effetto. Le condizioni per una tale conversione sono le seguenti: - l'ordinamento giuridico dello Stato di accoglienza lo consente; - i consensi necessari sono stati o sono prestati in considerazione di una tale adozione.

Quando la decisione di conversione dell'adozione è pronunciata all'estero, l'autorità competente designata dallo Stato estero rilascia un nuovo certificato di conformità dell'adozione internazionale. L'autorità cantonale di vigilanza riconosce tale adozione, salvo qualora sia manifestamente contraria all'ordine pubblico svizzero, tenuto conto dell'interesse superiore del minore (art. 24 CAA). Inoltre, qualora tale punto non dovesse essere contemplato dai certificati di conformità, la suddetta autorità si assicura che i consensi richiesti siano stati prestati (cfr. allegato, punto 5).

6. Documenti giustificativi

- 6.1.** Se la decisione di adozione è pronunciata in Svizzera, essa non è accompagnata da un certificato di conformità, visto che si tratta di un

5	Circolare del 29 novembre 2002 dell'Ufficio federale dello stato civile alle Autorità cantonali di sorveglianza in materia di stato civile per sé e gli Uffici dello stato civile	02-11-01
---	---	-----------------

documento destinato all'autorità competente di uno Stato terzo membro della CAA. Lo stesso vale quando la decisione di conversione di un'adozione semplice in un'adozione piena è pronunciata in Svizzera.

- 6.2.** La decisione di adozione pronunciata all'estero è consegnata dalle persone interessate ed è accompagnata dal certificato di conformità. Ogni Stato contraente determina l'autorità competente sul piano interno incaricata della consegna di tale certificato. Anche la decisione di conversione di un'adozione semplice in un'adozione piena pronunciata all'estero deve essere accompagnata da un certificato di conformità.
- 6.3.** La decisione estera di adozione e il certificato devono, se necessario, essere tradotti e autenticati dalla rappresentanza svizzera. L'autenticazione può, tuttavia, essere già stata richiesta dall'autorità centrale in materia d'adozione.

7. Informazione relativa all'identità dei genitori del sangue

Insieme con la ratifica della CAA e l'adozione della LF-CAA, le Camere federali hanno introdotto nel Codice civile (CC; RS 210) l'articolo 268c che disciplina il diritto d'accesso delle persone adottate ai dati relativi all'identità dei loro genitori del sangue. Tale materia, che concerne sia le adozioni internazionali che quelle svizzere, sarà oggetto di una circolare separata.

8. Obbligo d'informazione e comunicazione dell'autorità cantonale di vigilanza

- 8.1.** Quando l'autorità cantonale di vigilanza constata che una delle disposizioni della Convenzione è stata trasgredita o rischia chiaramente di esserlo, ne informa il più presto possibile l'Autorità Centrale cantonale (art. 33, 1° par. CAA).
- 8.2.** La CAA non prevede l'obbligo di comunicazione della trascrizione dell'adozione all'estero.

9. Entrata in vigore

La presente circolare entra in vigore il 1° gennaio 2003.

10. Diritto transitorio

- 10.1.** La CAA, che in diversi Paesi è in vigore dal 1° maggio 1995, non contiene alcuna norma di diritto transitorio che permetta di risolvere la questione della validità delle adozioni già effettuate negli altri Stati firmatari, al momento in cui la Svizzera diventa parte alla Convenzione.
- 10.2.** L'articolo 78 LDIP disciplina il riconoscimento in Svizzera delle adozioni pronunciate all'estero nel caso in cui il Paese in questione non è parte alla

02-11-01	Circolare del 29 novembre 2002 dell'Ufficio federale dello stato civile alle Autorità cantonali di sorveglianza in materia di stato civile per sé e gli Uffici dello stato civile	6
-----------------	---	---

CAA, a meno che non entri in linea di conto un'altra convenzione internazionale. Di fatto, la CAA non è applicabile se lo Stato d'origine o lo Stato d'accoglienza non ne è parte (cfr. punto 3.3).

- 10.3.** Il riconoscimento in Svizzera delle adozioni pronunciate all'estero prima del 1° gennaio 2003 tra Stati firmatari dovrebbe svolgersi conformemente alla CAA. Di fatto, tale Convenzione internazionale è l'espressione di un concetto fondamentale, ovvero la salvaguardia dell'interesse superiore del minore. Questo principio cardine dovrebbe permettere di riconoscere le adozioni pronunciate all'estero prima del 1° gennaio 2003 in conformità alla Convenzione. Inoltre, se i coniugi adottanti svizzeri vivono all'estero in uno Stato parte alla CAA e hanno adottato un fanciullo originario di un altro Stato parte, hanno dovuto imperativamente seguire la procedura prevista dalla Convenzione. A volte, l'applicazione di tale testo ha come conseguenza che l'adozione è pronunciata nello Stato d'origine del minore e non può essere riconosciuta in Svizzera in virtù dell'articolo 78 LDIP. L'applicazione della LDIP equivarrebbe a una penalizzazione per i coniugi adottanti, visto che sarebbero costretti a far pronunciare una nuova adozione in Svizzera, quando, di norma, la procedura prevista dalla CAA ha già permesso di esaminare in modo sufficiente il bene del minore.
- 10.4.** Infine, la CAA si applica altresì al riconoscimento in Svizzera di adozioni all'estero tra gli Stati firmatari, nel caso in cui la procedura era pendente prima del 1° gennaio 2003 e la decisione è resa dopo tale data.

Ufficio federale dello stato civile

Allegati:

Allegato 1: Modulo „Certificat de conformité d'une adoption internationale“
(<http://www.hcch.net/f/conventions/annexc33f.html>)

Allegato 2: Modulo „Certificate of Conformity of Intercountry Adoption“
(<http://www.hcch.net/e/conventions/annexc33e.html>)